

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1946-A

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 4 luglio 2024 (v. stampato Senato n. 1138)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**(LOLLOBRIGIDA)**

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

**(URSO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(CALDERONE)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SCHILLACI)**

CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

**(MUSUMECI)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(CROSETTO)**

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1946. La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 9 luglio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1946.

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
**(PICHETTO FRATIN)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**(NORDIO)**

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR  
**(FITTO)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15  
maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese  
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di  
interesse strategico nazionale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 4 luglio 2024

(Relatore: **CARLONI**)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1946 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 66 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 33 articoli, per un totale di 140 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, sostanzialmente, a 3 distinte macrofinalità: 1) garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto del fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'incremento dell'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; 2) salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale nazionale e dell'Unione europea e le relative filiere produttive nazionali attraverso misure volte alla prevenzione e all'eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu nonché attraverso la repressione della caccia di frodo e il rafforzamento delle politiche del mare; 3) adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché prevedere misure di carattere procedimentale per garantire la tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ciò premesso, potrebbe essere approfondita la riconducibilità alle finalità descritte dell'articolo 1-bis (relativo alla carta di pagamento « Dedicata a te », strumentale all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici), dell'articolo 10-bis (relativo ad una riserva per il personale volontario in graduatoria nella procedura di reclutamento nel ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), dell'articolo 12-bis (recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi a personale in quiescenza) e dell'articolo 14, commi 2 e 3 (contenente disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 23 dei 140 commi richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 decreti ministeriali e 5 provvedimenti di altra natura; in 2 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

l'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 5-bis, concerne l'istituzione del « Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricol-

tura »; il medesimo capoverso, al secondo periodo, dispone che tale sistema integra uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del « lavoro sommerso in generale »; analogamente, l'articolo 5, recante disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo, prevede, al comma 1, capoverso 1-*bis*, che le limitazioni all'installazione degli impianti fotovoltaici disposte ai sensi del primo periodo non si applicano in caso di progetti attuativi « delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »; la formulazione di tali disposizioni potrebbe essere approfondita al fine di tracciare con maggiore chiarezza il significato delle espressioni menzionate;

l'articolo 15, al comma 2, contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto « affitto ponte » nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria (*ex* decreto-legge n. 347 del 2003), per l'individuazione dell'affittuario (comma 2); sul punto, si ricorda che già l'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003 prevede talune eccezioni alla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria in tema di alienazione dei beni, in deroga a quella di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza); nello specifico, il menzionato comma 4-*quater* prevede, al primo periodo che il commissario straordinario – in deroga al predetto articolo 62 – tramite trattativa privata, ma fermi restando i principi di trasparenza e non discriminazione individui l'affittuario o l'acquirente tra soggetti che garantiscono: *a*) continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali; *b*) rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale; *c*) rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia; a questa previsione, già derogatoria della predetta disciplina generale, il comma 2 dell'articolo 15 in esame aggiunge ora un ulteriore grado di deroga, disponendo che ove ricorrano « ragioni di urgenza » (in merito alle quali il commissario straordinario redige e trasmette al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al comitato di sorveglianza apposita relazione), l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto già previsto in termini di eccezione dal periodo citato del comma 4-*quater*; come chiarito dalla relazione illustrativa, l'intervento si renderebbe necessario al fine di garantire la stipula di contratti di cosiddetto « affitto ponte » nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali; ciò premesso, al fine di circoscrivere meglio la portata di quella che si configura come eccezione a un regime già di per sé derogatorio della disciplina dell'accesso diretto all'amministrazione straordinaria, la formulazione delle disposizione in esame potrebbe essere approfondita con particolare riferimento alla portata della nozione di « ragione di urgenza »;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

una pluralità di disposizioni del provvedimento in esame riguarda Commissari straordinari; in particolare, l'articolo 6, comma 3, concerne la definizione dei poteri del Commissario straordinario istituito dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana; l'articolo 7, al comma 1, disciplina il procedimento di nomina di un Commissario straordinario al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu e, al comma 7, traccia il perimetro delle competenze di tale Commissario; infine, l'articolo 8, al comma 1, allo scopo di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, disciplina il procedimento di nomina di un ulteriore Commissario straordinario; ciò premesso, in primo luogo, con riferimento agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, si rileva che tali disposizioni operano in deroga, in modo peraltro solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i Commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; con specifico riguardo, invece, al perimetro dei poteri e delle competenze dei Commissari straordinari, si evidenzia che l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, comma 7, prevedono che i relativi Commissari straordinari possano operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 giugno 2024 sul disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);

L'articolo 15-*bis* risulta volto a tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico disponendo che restano fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente; con specifico riguardo alla nullità si ricorda che, di regola, essa costituisce una patologia che interviene al momento genetico in cui l'atto viene ad esistenza e che ne pregiudica in modo originario e radicale la validità, sicché il contratto nullo – a differenza di quello annullabile – è, di norma, inefficace fin dall'origine; tale articolo potrebbe dunque essere approfondito al fine di chiarire meglio il significato dell'espressione « gli effetti della vendita restano fermi » ove riferita ad un contratto nullo che, in quanto tale, non ha mai prodotto alcun effetto;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2-*quater*, comma 1, capoverso 5-*bis*, dell'articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, e dell'articolo 15, comma 2;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 6, comma 3, l'articolo 7, commi 1 e 7, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 15-*bis*.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1946, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione muove da una triplice esigenza: garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto del fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'incremento dell'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale e le relative filiere produttive nazionali attraverso misure volte alla prevenzione ed eradicazione della peste suina africana e alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu; adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

il disegno di legge di conversione è stato presentato il 15 maggio scorso al Senato, che, in prima lettura, ha apportato modifiche e integrazioni al testo del decreto-legge, che consta ora di 33 articoli;

in particolare, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato, prevede, all'articolo 1, interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della

pesca e dell'acquacoltura a causa della guerra in Ucraina, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura;

inoltre, il provvedimento d'urgenza reca, agli articoli 1-ter, 2 e 2-bis, misure di sostegno al settore agricolo per danni causati da calamità naturali e all'articolo 3 analoghe misure per fronteggiare i danni causati all'agricoltura da infestazioni fitosanitarie;

misure di contrasto alla peste suina sono previste all'articolo 6 e all'articolo 10 del decreto-legge;

gli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies recano misure volte a contrastare il caporalato;

interventi di contrasto delle pratiche sleali sono previsti all'articolo 4 e all'articolo 9-ter mentre gli articoli 4-ter e 9-bis intervengono sulle sanzioni per la violazione di norme in materia alimentare e per la produzione di latte; l'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

gli articoli 5 e 5-bis intervengono in materia di installazione di impianti fotovoltaici e impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;

gli articoli 7, 8 e 11 contengono disposizioni relative alla nomina o alle funzioni dei Commissari straordinari (contro la diffusione del granchio blu, la tubercolosi bovina e bufalina e il fenomeno della scarsità idrica);

misure organizzative sono introdotte dall'articolo 3-bis (digitalizzazione di adempimenti per il settore vitivinicolo), dall'articolo 4-bis (obblighi di comunicazione per le imprese cerealicole) e dall'articolo 9-quater (incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)). Intervenendo sul personale, l'articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024 mentre l'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, l'articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza;

gli articoli 13, 14, 15 e 15-bis recano misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alle esigenze dell'ex gruppo ILVA;

infine, mentre l'articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai comuni delle spese

sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cosiddetta « Carta dedicata a te » per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici, l'articolo 15-ter contiene la clausola di salvaguardia e l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, oltre che alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevano, altresì, le materie, di competenza esclusiva statale, « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile e penale », « previdenza sociale » — di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e o) — e quelle di competenza concorrente quali « tutela della salute », « alimentazione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » — di cui all'articolo 117, terzo comma;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il parere della Conferenza Stato-regioni è richiesto all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu, mentre al medesimo articolo il comma 6 richiede che vengano sentite le regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto di approvazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu; altre disposizioni del decreto-legge, pur intervenendo su materie di competenza legislativa concorrente, quando non residuale, non prevedono invece forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali (articolo 1, comma 4-ter, articolo 1, comma 5-bis, articolo 1-ter, comma 1, lettera b), capoverso 3-quinquies, articolo 2-quater, articolo 3, comma 8-bis, articolo 3-bis, comma 1, e articolo 8, comma 1),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

l'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, ridefinisce la disciplina concernente gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, anche con riguardo alla disciplina sanzionatoria;

l'articolo 4-*ter*, introdotto dal Senato, modifica una serie di atti normativi nell'intento di rafforzare le sanzioni per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili in caso di violazione di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti;

l'articolo 5 comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, disciplina la durata e il rinnovo dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'articolo 6, comma 3, nel definire i poteri del Commissario straordinario istituito dal decreto-legge n. 9 del 2022 al fine di attuare e coordinare le misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, prevede che possa provvedere a mezzo di ordinanze, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione;

l'articolo 9-*bis*, introdotto dal Senato, riduce le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

l'articolo 9-*ter*, introdotto dal Senato, reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche;

l'articolo 13, comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, modifica la normativa concernente la destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge prevede il concorso del personale delle Forze armate per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana;

considerato, altresì:

che l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei carabinieri in materia di tutela agroalimentare, viene istituita la figura del personale ispettivo con competenza in polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive;

che l'articolo 9, comma 1, alle lettere *b*) e *c*), reca modifiche volte a porre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

preso atto quanto disposto all'articolo 5 circa le limitazioni, con talune eccezioni, all'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti;

rilevato che l'articolo 5-bis reca misure finalizzate a garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;

valutato favorevolmente quanto disposto all'articolo 13 circa la possibilità che l'amministrazione straordinaria della società Ilva S.p.A. possa incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dall'Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato, nonché circa le somme confiscate, o che comunque pervengono allo Stato all'esito di procedimenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la

continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

preso atto che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto « affitto ponte » nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali;

rilevato con favore quanto recato dall'articolo 15-*bis* a tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1946, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, approvato dal Senato;

preso atto che l'articolo 2, comma 1, prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

osservato che il medesimo articolo 2, al comma 3, reintroduce l'istituto dell'elenco nominativo trimestrale di variazioni, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall'INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall'elenco nominativo annuale, in considerazione dell'insufficienza del livello di conoscibilità connesso alle sole comunicazioni individuali nonché in relazione all'esigenza di consentire alle organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli, particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento;

preso atto che l'articolo 2-*bis* reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche, prevedendo altresì un intervento di integrazione finanziaria relativo a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga con riferimento a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata;

osservato che l'articolo 2-*ter* è volto a rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare, autorizzando l'INPS e l'INAIL, per l'anno 2024, ad assumere funzionari impiegati in attività di vigilanza, mediante la procedura di selezione pubblica;

evidenziato che l'articolo 2-*quater* prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, avente le finalità di promuovere la strategia per il contrasto del fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura;

ricordato che tale disposizione presenta contenuto sostanzialmente identico all'articolo 1 del disegno di legge C. 1532-*bis*, recante disposizioni in materia di lavoro (collegato alla manovra di finanza pubblica), attualmente all'esame della XI Commissione;

considerato che l'articolo 2-*quinqües* prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un'impresa agricola, stabilendo che, nell'ambito di tale banca dati, l'INPS rilascia un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale;

osservato che il medesimo articolo 2-*quinqües* prevede sanzioni nel caso in cui le imprese nelle suddette tipologie non stipulino una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

evidenziate, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 6, finalizzate a prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana, in considerazione dei pericoli che essa comporta per la salute pubblica;

segnalato, altresì, l'articolo 8, nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, stabilendo che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del predetto Commissario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

considerato, in particolare, che le misure agevolative per le imprese agricole contenute nel presente provvedimento non risultano in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

ritenuto pertanto che non sussistono profili di incompatibilità con  
l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_



\*19PDL0098380\*